

COMUNE DI VALCHIUSA

CITTA' METROPOLITANA DI TORINO

Codice Fiscale: 93048770015

P.Iva: 12034490016

Indirizzo: *Largo Gillio n°1 - 10080 Valchiusa (TO)*

Tel. 0125.79.58.10

Fax 0125.74301

E-mail: protocollo@comune.valchiusa.to.it

PEC: valchiusa@pcert.it

Dalla Residenza Municipale, li 24/07/2019

ORDINANZA n° 19/2019

OGGETTO: Manutenzione e pulizia fossi e rii, taglio rami e siepi sporgenti su strade, manutenzione aree verdi e/o inedificate

IL SINDACO

PREMESSO:

che ricorrentemente pervengono esposti da parte di cittadini circa lo stato di incuria ed abbandono di taluni appezzamenti di terreni di proprietà privata, divenuti nel contempo ricettacolo di rifiuti vari, erbe incolte e dimora stabile di fauna e luogo che favorisce il proliferare di insetti nocivi;

che analogo problema presentano i numerosi appezzamenti privati aventi i fronti su strade comunali e vicinali, che sovente determinano gravi problemi di visibilità e viabilità a causa della incuria dei frontisti, che non provvedono ad eseguire periodicamente le opere di loro spettanza come il taglio della vegetazione incolta, di siepi, di alberi e di rami di piante che si protendono oltre il ciglio stradale;

CONSIDERATO altresì che la mancanza di ordinaria manutenzione delle aree interessate dalla presenza della flora sopra menzionata, oltre a restringere e danneggiare la sede stradale, costituisce grave pericolo per la circolazione del traffico, in quanto viene limitata la distanza di visuale libera e talvolta, in occasione di eventi atmosferici di particolare intensità, tronchi e rami delle alberature finiscono per ingombrare la carreggiata rappresentando ostacolo e pericolo per il transito dei veicoli e dei pedoni;

RITENUTO pertanto indispensabile adottare gli opportuni provvedimenti tesi all'esecuzione di urgenti interventi di pulizia delle aree degradate, con particolare riguardo per le aree ad uso pubblico, a salvaguardia dell'igiene pubblica e della pubblica incolumità;

RITENUTO altresì indispensabile che tutte le strade comunali e vicinali di uso pubblico siano in condizioni di sicurezza; in particolare, presso le curve stradali, le siepi e le ramaglie dovranno essere contenute come prescritto dal Codice della Strada;

RICHIAMATE le norme di legge che sanzionano i comportamenti omissivi di cui sopra ed in particolare gli artt. 29 "Piantagioni e siepi" - 31 "Manutenzione delle ripe" - 32 "Condotta delle acque" - 33 "Canali artificiali e manufatti sui medesimi" del Codice della Strada (D. Lgs. n. 285 del 30/04/1992 ss.mm.ii.);

VISTO il Regio Decreto n. 523 del 25 luglio 1904 ss.mm.ii., che disciplina le opere idrauliche e gli obblighi di gestione e manutenzione di fossi, rii e corsi d'acqua in genere, compresi argini, sponde e difese, con responsabilità in capo ai proprietari frontisti;

VISTO l'art. 96 del sopra citato Regio Decreto n. 523 del 25/07/1904 indicante le attività vietate sui corsi d'acqua pubblici ed in particolare la lettera f), che prevede testualmente: *"sono lavori ed atti vietati in modo assoluto sulle acque pubbliche, loro alvei, sponde e difese i seguenti: le piantagioni di alberi e siepi, le fabbriche, gli scavi e il movimento del terreno a distanza dal piede degli argini e loro accessori (...) minore di quella stabilita dalle discipline vigenti nelle diverse località ed, in mancanza di tali discipline, a distanza di metri quattro per le piantagioni e il movimento del terreno è di metri dieci per le fabbriche e per gli scavi"*;

VISTO l'art. 41 del D.Lgs 152 del 11/05/1999 inerente la tutela delle aree di pertinenza dei corpi idrici;

VISTA la L.R. n. 4 del 22/01/1999 in materia di foreste e di assetto idrogeologico ed in particolare il TITOLO IV "Difesa del patrimonio silvo-pastorale dagli incendi" che disciplina all'art. 45 ulteriori cautele per la prevenzione degli incendi boschivi con previsione di interventi di prevenzione lungo le scarpate e banchine delle vie di comunicazione a maggiori rischi di incendio e nelle aree limitrofe agli edifici esistenti in area boscata, ad uso abitativo o stalla, ove è

consentita la realizzazione di una fascia devegetata di profondità non superiore a 15 m lineari senza l'obbligo della preventiva autorizzazione ai fini paesistico - ambientali e forestali;

VISTO l'art. 2 del Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della Strada di cui al D.P.R. 16/12/1993, n. 495 "Definizione e classificazione delle strade";

ATTESO CHE a norma dell'art. 26, comma 6 del citato D.P.R. 16/12/1993, n. 495 la distanza dal confine stradale, fuori dai centri abitati per impiantare alberi lateralmente alla strada, non può essere inferiore alla massima altezza raggiungibile per ciascun tipo di essenza a completamento del ciclo vegetativo e comunque non inferiore a 6 (sei) metri;

RITENUTO opportuno intervenire nei confronti dei proprietari frontisti di fossi, rii e corsi d'acqua in genere, obbligandoli, ai sensi di legge, ad adottare tutti gli interventi necessari per garantire il regolare scolo e deflusso delle acque in caso di abbondanti piogge, mantenendo puliti gli alvei dei corsi d'acqua superficiali nonché i fossati ed i canali presenti sul territorio comunale;

CONSIDERATO che in alcuni fossi e canali da anni non vengono svolte opere di manutenzione, quali ad es. pulizia del fondo dai detriti depositati, sfalcio delle rive e taglio delle piante cresciute spontaneamente all'interno dell'alveo;

CONSIDERATO che, in caso di incidenti dovuti ad incuria del fronte strada, possono esservi responsabilità civili e penali per i proprietari delle siepi e delle piante invadenti o provenienti dalle scarpate non correttamente sfalciate;

RITENUTA l'urgenza e la necessità di provvedere alla pulizia dei corsi d'acqua quali ad es. canali, tombinature e fossi correnti sul territorio comunale, allo scopo di consentire il regolare deflusso delle acque a tutela della pubblica incolumità di persone e cose;

RITENUTA l'urgenza e la necessità di provvedere alla pulizia delle banchine e scarpate stradali e delle aree boschive limitrofe ad edifici ad uso abitativo o stalla nelle aree a maggior rischio di incendio boschivo, al fine di scongiurare il propagarsi del fuoco in caso di incendio;

VISTI gli artt. 913, 915, 916 e 917 del Codice Civile, che individuano come obbligati ad eseguire le opere di manutenzione dei corsi d'acqua superficiali i proprietari dei fondi confinanti con gli alvei dei corsi d'acqua e gli utilizzatori degli stessi;

VISTI gli artt. 50 comma 5, art. 54 comma 4 ed art. 7 bis del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e successive modifiche ed integrazioni;

ORDINA

A TUTTI i proprietari o possessori di aree incolte, di fondi prospicienti corsi d'acqua, rii minori, fossi colatori, e di fondi adiacenti a strade, piazze, aree pubbliche, siano esse comunali, provinciali o vicinali, di provvedere a propria cura e sostenendone le relative spese, entro 60 gg dalla pubblicazione della presente ordinanza:

- alla rimozione e smaltimento a norma di Legge del materiale abbandonato ed alla messa in pristino dello stato dei luoghi;
- alla manutenzione ordinaria e straordinaria delle sponde degli alvei, delle scarpate, delle banchine stradali e delle aree a bosco adiacenti fabbricati esistenti ad uso abitativo o stalla, per la parti ricadenti nella proprietà privata di ciascuno, come di seguito elencato ai punti 1, 2, 3, 4, 5, 6, che dovranno essere comunque tutti effettuati ciclicamente in modo da garantire la perfetta pulizia e manutenzione dei luoghi:

PUNTI:

1. Taglio dell'erba e della vegetazione in genere, rimozione dello sfalcio nonché dei rifiuti, nelle aree private, nelle aree prospicienti o che aggettano su aree pubbliche o di uso pubblico, viabilità pubbliche, di uso pubblico e/o di pubblico passaggio, sulle sponde e nell'alveo dei corsi d'acqua minore, rii e fossi colatori;
2. Regolazione delle siepi, taglio di rami delle alberature e piante e rimozione dello sfalcio nonché dei rifiuti nelle aree private e in quelle site nelle vicinanze di abitazioni e stalle per una profondità di 15 m, ed in particolare nelle aree private prospicienti o che aggettano su aree pubbliche o di uso pubblico, viabilità pubbliche, di uso pubblico e/o di pubblico passaggio;
3. Taglio di radici ed in generale di parti arboree che provocano danno ad aree pubbliche, alle sedi stradali e/o a luoghi sottoposti a pubblico passaggio;
4. Regolazione, sagomatura, pulizia delle scarpate e cigli nelle aree private e quelle prospicienti o che aggettano su aree pubbliche o di uso pubblico, viabilità pubbliche, di uso pubblico e/o di pubblico passaggio in modo da impedire fenomeni di franamento del terreno;
5. Escavazione, profilatura, ricalibratura, ridimensionamento, spurgo e pulizia con mezzo idoneo dei fossi, corsi d'acqua, dei canali di scolo o delle opere idrauliche, nonché dei tratti tombinati sia in prossimità dei passi carrai o dei tratti combinati a confine tra le proprietà private con esportazione del materiale depositato dalle acque di piena (vegetali, terra,

fango, sabbia, ghiaia, detriti ecc), così da favorire il regolare deflusso delle acque stesse e la loro immissione nei fossi c/o scarichi principali;

6. Autorizzazione del passaggio e transito dei mezzi per l'esecuzione delle operazioni tutte di sfalcio dell'erba e/o pulizia dei fossi e/o canali a carico degli Enti preposti alla loro manutenzione;

il tutto, fermo restando che per la realizzazione di eventuali opere idrauliche che ricadono entro l'area demaniale di un corso d'acqua, iscritto nell'elenco delle acque pubbliche, nonché in uno di quelli non iscritti, necessita della preventiva autorizzazione idraulica del competente Ufficio della Provincia di Savona, così come è necessario ottenere dal predetto Ente l'autorizzazione di accesso nell'alveo in un corso d'acqua pubblico o demaniale per la sola pulizia e il taglio selettivo della vegetazione senza alcuna modifica della sezione idraulica.

RICORDA

1. Che il materiale proveniente dallo sfalcio delle erbe e/o dalla pulitura dei fossi, canali e tombinature, dovrà essere rimosso a cura e spese degli interessati contestualmente alla realizzazione dei lavori e smaltito o recuperato a norma di legge.

2. Che sono fatte salve le disposizioni regolamentari circa l'ottenimento della prescritta autorizzazione da parte dell'Ente proprietario ai sensi del D. Lgs. 30/04/1992 n. 285 - Nuovo Codice della Strada - e art. n. 21 del D.P.R. 16/12/1992 n. 495 ss.mm.ii., per quanto riguarda le strade di competenza comunale. Se del caso, prima dell'inizio di tali lavori, dovranno essere concordati con il Comune di Urbe per i tempi e i modi di esecuzione al fine di non intralciare la circolazione stradale.

3. Che è fatto obbligo al proprietario di acquisire dagli enti preposti ogni autorizzazione e/o nulla osta necessario alla realizzazione dell'intervento.

4. Che è vietato scaricare o, in qualche modo, abbandonare negli alvei e lungo le sponde dei corsi d'acqua materiali di qualunque genere, anche se di origine vegetale.

AVVERTE

1. Che sarà facoltà di questo Comune, trascorsi inutilmente i termini sopra indicati, procedere d'ufficio, previo avviso al proprietario qualora risulti identificabile e reperibile, per eseguire i lavori necessari a spese degli inadempienti, ricorrendo anche all'assistenza della Forza Pubblica.

2. Che, nei casi di particolare pericolosità, sarà facoltà di questo comune, anche non trascorsi i termini sopra indicati, procedere d'ufficio, previo avviso al proprietario qualora risulti identificabile e reperibile, per eseguire i lavori necessari a spese degli inadempienti, ricorrendo anche all'assistenza della Forza Pubblica.

3. Che qualsiasi danno dovesse verificarsi a causa del mancato adempimento dei lavori descritti nella presente ordinanza, l'inadempiente ristorerà direttamente ogni danno unitamente a tutte le spese che verranno sostenute da questa Amministrazione.

4. Che, avverso il presente atto, in applicazione del D. Lgs. 9 luglio 2010, n. 104, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere:

- per violazione di Legge, per incompetenza ed eccesso di potere, entro 60 giorni dall'ultimo di pubblicazione, al TAR della Liguria nei termini e nei modi previsti dall'art. 2 e seguenti della Legge 1034/1971,

oppure, in alternativa,

- entro 120 giorni, sempre dall'ultimo di pubblicazione, al Presidente della Repubblica, nei termini e nei modi previsti dall'art. 8 e seguenti del DPR 1199/1971.

DISPONE

Che la presente ordinanza sia pubblicata all'Albo Pretorio on line del Comune di Valchiusa, sia resa nota nei luoghi di pubblica affissione, nei pubblici esercizi e comunque nei luoghi aperti al pubblico presenti sul territorio Comunale.

DISPONE INOLTRE L'INVIO DELLA PRESENTE ORDINANZA A:

- Città Metropolitana di Torino - Settore Viabilità;
- Corpo Forestale dello Stato Stazione di Settimo Vittone;
- Comando Stazione Carabinieri di Valchiusa.



IL SINDACO
(Giuseppe GAIDO)